



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 41/22

Lussemburgo, 3 marzo 2022

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-873/19
Deutsche Umwelthilfe (Omologazione dei veicoli a motore)

Avvocato generale Rantos: le associazioni di protezione ambientale riconosciute devono poter impugnare in via giurisdizionale un'omologazione CE di veicoli dotati di «impianti di manipolazione» che possono essere vietati

Un cosiddetto dispositivo di «intervallo termico» può essere lecito solo a condizioni rigorose

Il Kraftfahrt-Bundesamt (Ufficio federale per la circolazione dei veicoli a motore, Germania), organo competente in Germania per il rilascio dell'omologazione CE ¹, ha autorizzato, per taluni veicoli prodotti dal costruttore di automobili Volkswagen e dotati di un motore diesel di classe Euro 5 ², un software integrato nella centralina di controllo del motore che, in presenza di determinate condizioni di temperatura esterna, riduce il ricircolo dei gas di scarico (intervallo termico) ³, con conseguente aumento delle emissioni di ossido di azoto (NOx).

La Deutsche Umwelthilfe, un'associazione di protezione ambientale riconosciuta in Germania, ha proposto un ricorso avverso tale decisione dinanzi allo Schleswig Holsteinisches Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo dello Schleswig-Holstein, Germania) sostenendo che detto software costituisce un «impianto di manipolazione» vietato dal regolamento dell'UE relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) ⁴.

Secondo lo Schleswig Holsteinisches Verwaltungsgericht, la Deutsche Umwelthilfe non è legittimata, nell'ambito del diritto tedesco, ad agire per impugnare la decisione del Kraftfahrt-Bundesamt. Infatti, essa non sarebbe stata lesa nei suoi diritti da tale decisione e quest'ultima autorizzerebbe non già un progetto di un impianto fisso, bensì un prodotto.

Pertanto, tale giudice chiede alla Corte, in primo luogo, se la Convenzione di Aarhus ⁵, in combinato disposto con il diritto a un ricorso effettivo sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, richieda che una siffatta associazione possa impugnare dinanzi ai giudici nazionali una decisione amministrativa che concede l'omologazione CE di veicoli con riferimento al divieto di impianti di manipolazione.

In secondo luogo, in caso di risposta affermativa, detto giudice chiede se la «necessità» di un impianto di manipolazione, quale l'intervallo termico di cui trattasi, che potrebbe renderne lecito l'uso, si valuti in base allo stato dell'arte della tecnologia al momento del rilascio dell'omologazione

¹ L'omologazione CE è la procedura con cui uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti.

² Si tratta di autoveicoli del modello VW Golf Plus TDI, dotati di un motore diesel del tipo EA 189 di classe Euro 5 e muniti di una cilindrata da 2 litri.

³ Secondo l'avvocato generale, tale intervallo termico corrisponde a quello che forma oggetto delle cause [C-128/20](#), GSMB Invest, [C-134/20](#), Volkswagen, e [C-145/20](#), Porsche Inter Auto e Volkswagen, nelle quali egli ha presentato le sue conclusioni il 23 settembre 2021 (v. [comunicato stampa n. 162/21](#)).

⁴ Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2008, del 18 luglio 2008 (GU 2008, L 199, pag. 1).

⁵ Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998 ed approvata a nome della Comunità europea con decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU 2005, L 124, pag. 1).

CE per i veicoli considerati e se debbano essere prese in considerazione altre circostanze che possano determinare la liceità di un impianto di manipolazione siffatto.

Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, **l'avvocato generale Athanasios Rantos** propone di rispondere alla prima questione in senso affermativo.

A suo avviso, **un'associazione di protezione ambientale riconosciuta, legittimata in forza del diritto nazionale ad esperire ricorsi giurisdizionali, deve poter impugnare dinanzi a un giudice nazionale una decisione amministrativa che concede un'omologazione CE di veicoli che possa essere contraria al divieto di impianti di manipolazione.**

Infatti, la Convenzione di Aarhus, in combinato disposto con la Carta dei diritti fondamentali, impone agli Stati membri l'obbligo di garantire una **tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione in materia ambientale.**

A tal riguardo, le norme derivanti dal diritto ambientale dell'Unione sono, nella maggior parte dei casi, rivolte all'interesse generale e non alla sola protezione degli interessi dei singoli considerati individualmente. Sono proprio le associazioni per la tutela dell'ambiente che hanno il compito di difendere tale interesse generale.

Inoltre, la disposizione del diritto dell'Unione che vieta, salvo eccezioni, l'uso di impianti di manipolazione è direttamente applicabile negli Stati membri e si deve ritenere che essa faccia parte delle disposizioni del diritto ambientale nazionale.

Il suo effetto utile, considerato dal punto di vista del diritto fondamentale a un ricorso giurisdizionale effettivo, impone, secondo l'avvocato generale, di garantire alle associazioni di protezione ambientale riconosciute il diritto di impugnare **una decisione amministrativa che concede l'omologazione CE.** Nessun obiettivo di interesse generale riconosciuto dall'Unione appare poter ostare a un siffatto accesso alla giustizia.

Per quanto riguarda la seconda questione, l'avvocato generale considera che **la «necessità» di un impianto di manipolazione ai fini della protezione del motore da danni o avarie e del funzionamento sicuro dei veicoli, che potrebbe determinarne la liceità, non si valuta alla luce dello stato dell'arte della tecnologia al momento del rilascio dell'omologazione CE.**

Infatti, **il regolamento è concepito in modo neutro sul piano tecnologico.** Così, **i costruttori di automobili devono semplicemente applicare dispositivi tecnici idonei a rispettare i valori limite, pur non essendo necessario che la tecnica utilizzata sia la migliore possibile o sia imposta.**

Inoltre, in mancanza di «necessità» dell'impianto di manipolazione⁶, non esistono altre circostanze che possano determinare la liceità di quest'ultimo, cosicché **non si devono prendere in considerazione altre circostanze oltre a detta «necessità»** al fine di esaminare la liceità di un impianto di manipolazione.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

⁶ E dal momento che le altre due eccezioni al divieto di impianti di manipolazione previste dal regolamento non sono applicabili, come nella presente causa.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.